



WHISTLEBLOWING PILLOLA FORMATIVA

DLGS 24/2023 – APPLICAZIONE IN AZIENDA – CEB SPA

COS'È IL WHISTLEBLOWING

- Il D.lgs. 24/2023, nel recepire la Direttiva UE 2019/1937, introduce una disciplina strutturata per garantire la protezione degli «informatori/segnalanti o whistleblowers» i.e. delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

A COSA SI APPLICA

si applica alle segnalazioni di violazioni anche di norme europee relativi ai seguenti settori:

- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali.

A COSA NON SI APPLICA

La nuova normativa **non si applica**:

- nelle vertenze interpersonali che interessano esclusivamente la persona segnalante e nelle vertenze riguardanti conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore;

Oppure nei casi che prevedano l'applicazione di disposizioni nazionali o unionali in materia di:

- informazioni classificate;
- segreto professionale forense e medico;
- segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- procedura penale, autonomia e indipendenza della magistratura, funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura;
- difesa nazionale nonché ordine e sicurezza pubblica.

CHI E' PROTETTO

la nuova normativa prevede **una tutela per il whistleblower** senza alcuna distinzione tra settore pubblico e settore privato.

Sono da intendere come “whistleblowers”, meritevoli di protezione, tutti i soggetti, collegati in senso ampio all'organizzazione pubblica o privata nella quale si è verificata la violazione, che potrebbero temere ritorsioni in considerazione della situazione di vulnerabilità economica.

Le misure di protezione si estendono poi anche ai c.d. facilitatori (ossia coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione), ai colleghi e persino ai parenti dei whistleblower.

CANALI DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possano essere effettuate attraverso tre diversi canali di segnalazione:

- interna,
- esterna,
- tramite divulgazione pubblica.

Le 3 tipologie di segnalazione devono necessariamente essere utilizzate in modo progressivo e sussidiario, nel senso che il segnalante può effettuare:

- una segnalazione esterna solo se non ha potuto effettuare una segnalazione interna o se questa non ha avuto esito;
- una divulgazione pubblica solo dopo aver effettuato una segnalazione interna e/o esterna senza esito.

IL CANALE INTERNO AZIENDALE

La ns Azienda ha approvato una procedura ed a creato un canale interno aziendale per le segnalazioni:

Canale interno aziendale

- Chiama il numero preposto 388.9371725 dichiarando di voler effettuare una segnalazione
 - Invio in busta chiusa presso la Cassetta apposita presente nella Sede Aziendale vicino alla bacheca aziendale oggetto «Segnalazione Whistleblowing»

LE MISURE DI PROTEZIONE

La nuova normativa prevede una gamma di misure di protezione che comprendono:

- ❑ **l'obbligo di riservatezza in ordine all'identità del segnalante**, salvaguardando però anche i diritti di difesa della persona coinvolta/segnalata, viene così ribadita la presunzione di innocenza e il diritto di adeguata difesa;
- ❑ **un generale divieto di ritorsione**, riportando una casistica (esemplificativa e non esaustiva né tassativa) delle stesse fattispecie ritorsive comprensive anche dei danni reputazionali prevedendo contestualmente l'inversione dell'onere probatorio in ordine alla natura ritorsiva della condotta e al danno subito;
- ❑ **misure di sostegno in favore del whistleblower**, assicurate dagli enti del Terzo settore, che sono inseriti in elenchi tenuti dall'ANAC e che forniscono dette misure di sostegno, sulla base di convenzioni stipulate con la stessa autorità.